

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 952)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1960

**Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61**

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, il contributo annuo a carico dello Stato, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione dei Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio fu elevato globalmente a lire 6.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1947-48.

Poichè il citato decreto legislativo non precisava la ripartizione del detto contributo tra i due Parchi, vi provvede l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, assegnando lire 2.500.000 a quello dello Stelvio e lire 3.500.000 a quello d'Abruzzo.

Tale ripartizione venne effettuata in sede di compilazione del bilancio preventivo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali che, come è noto, viene approvato in appendice a quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ma dopo l'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1950, n. 991, con cui fu ricostituito l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 536, riguardante le « Norme per la organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » la gestione di quest'ultimo Parco fu devoluta ad apposito Ente e la relativa spesa venne imputata ad apposito capitolo di bilancio. Per conseguenza il contributo annuo dello Stato, di cui al ridetto decreto legislativo n. 558, venne ridotto con i successivi stanziamenti di bilancio appunto a lire 2.500.000, dovendo ormai servire alle esigenze di gestione del solo Parco dello Stelvio.

Detto contributo però è del tutto insufficiente, e non ha mai consentito di svolgere le più indispensabili attività, nè quindi attuare le importanti finalità per cui il Parco è stato istituito.

Per tale motivo sembra indispensabile adeguare il contributo suddetto alle effettive ed attuali esigenze del Parco, la cui estensione supera i 95 mila ettari.

Indiscussa è l'importanza naturalistica e scientifica del Parco dello Stelvio, dove esistono varie specie animali nobili (camosci, caprioli, aquile reali, eccetera), fra cui è soprattutto importante il cervo, specie che deve essere particolarmente protetta essendosi verificato in questi ultimi anni un accentuato movimento migratorio tra il Parco nazionale svizzero della Bassa Engadina, adiacente al confine di Stato, e quello dello Stelvio.

Si ravvisa inoltre l'assoluta necessità di procedere ad un accurato studio e revisione degli attuali confini del Parco.

Per raggiungere gli scopi suddetti fu autorizzata con legge 28 marzo 1957, n. 223, la

concessione di un contributo straordinario di 35 milioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per le necessità dell'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio.

Ma poichè il contributo suddetto era limitato ad un solo esercizio finanziario, mancherebbe di nuovo la possibilità di provvedere alle esigenze di gestione del Parco, se non si disponessero altre provvidenze adeguate.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che prevede per i fini suddetti l'aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 da lire 2.500.000 a lire 30 milioni annue.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo annuo di lire 2.500.000 a carico dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è aumentato, limitatamente agli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61, a lire 30 milioni.

### Art. 2.

All'onere annuo di lire 27.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per le prime due quote, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59 e a carico del fondo iscritto al cap. n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60, per fronteggiare oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.